

I

SENTENZA



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo Italiano

La Corte d'Appello di Perugia,

sezione civile

composta dai seguenti magistrati:

- 1) dott. Silvio Magrini Alunno presidente relatore;
- 2) dott. Salvatore Ligori consigliere;
- 3) dott. Ferdinando Pierucci consigliere;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 766 anno 2015 R. V.G.

PROMOSSA DA

..... rappresentati e difesi dall'avv. *de pino*

in il ruolo dell'...

-RICORRENTI-

E CON L'INTERVENTO

del P.M., in persona del Procuratore generale presso questa Corte d'appello,

-INTERVENUTO-

avente ad

OGGETTO

la delibazione sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio - domanda congiunta;

SENT. N. 11/15 C.C.
CRON. N. 240/15
V.G. 766/15

sulle seguenti

CONCLUSIONI DELLE PARTI

La parte
~~.....~~ al ricorso introduttivo ;
per il P.G.: con parere favorevole.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 26.05.2015 - sca e
chiedevano a questa Corte il riconoscimento nell'ordinamento dello Stato Italiano
dell'efficacia della sentenza ecclesiastica che ha dichiarato la nullità del
matrimonio concordatario da essi celebrato in data 4.07.2004 in *PIEGARO* (PG) e
trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune. *u*

Acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa veniva trattenuta in
decisione all'udienza del 2.07.2015.

2. La domanda va accolta.

In ordine alla procedura applicabile va rilevato che per la dichiarazione di
efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze di nullità di matrimonio
pronunciate dai tribunali ecclesiastici occorre applicare l'art. 8 dell'Accordo, con
protocollo addizionale, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense
dell'11-2-1929: Accordo firmato a Roma il 18-2-1984 tra la Repubblica Italiana e
la Santa Sede e fatto oggetto di ratifica ed esecuzione con la l. n. 121/1985. Non si
applicano infatti gli artt. 64 e segg. della successiva l. n. 218/95 (contenente la
riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), atteso che l'art. 2 di
questa legge fa salva l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per
l'Italia, fra le quali rientra certamente l'Accordo di cui sopra (Cass. 03/17595).

Per l'efficacia della sentenza ecclesiastica rimane perciò necessaria, su domanda delle parti o di una di esse, un'apposita sentenza della Corte d'appello competente, senza possibilità di un riconoscimento automatico secondo la previsione degli artt. 64 e segg. della l. n. 218/95.

Va anche aggiunto in diritto il rilievo che nella procedura *de qua*, ai fini della verifica delle condizioni per il riconoscimento dell'efficacia, si deve continuare a fare applicazione, nonostante la loro abrogazione ad opera della l. n. 218/95, degli artt. 796 e 797 c.p.c., richiamati dall'art. 4 del protocollo addizionale a detto Accordo, dovendosi a questo richiamo attribuire la natura di un rinvio materiale (Cass. 05/12010).

In punto di fatto va affermata la ricorrenza nel caso di specie di tutti i presupposti per il riconoscimento della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario contratto dalle parti.

La sentenza di cui si chiede il riconoscimento – sentenza 15.01.2014 del Tribunale Ecclesiastico Regionale Umbro, ratificata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco con decreto 9.10.2014 - è munita di esecutività in forza del decreto 2.03.2015 del Tribunale della Segnatura Apostolica, quale "*superiore Organo Ecclesiastico di controllo*" ex art. 8 n. 2 dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense del 18-2-84.

Risultano rispettate le condizioni:

- a) della competenza del giudice ecclesiastico;

b) del rispetto nel procedimento davanti al giudice ecclesiastico del diritto di difesa in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;

c) delle altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere di cui agli artt. 796 e 797 c.p.c., ed in particolare quella che la sentenza non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico (art. 797 n. 7).

La nullità è stata infatti dichiarata *"per incapacità consensiva, all'epoca delle nozze, da parte della donna attrice, ex can. 1095 n. 2 del CIC e da parte dell'uomo convenuto ex can. 1095 nn. 2-3 del CIC"*; la quale è sì un'ipotesi di nullità specifica dell'ordinamento canonico, rispetto alla quale però non può venire in questione l'esigenza di tutela dell'affidamento dell'altro coniuge, che quale limite di ordine pubblico condiziona l'efficacia della sentenza in Italia (Cass. 99/4311), atteso che la domanda di delibazione è stata proposta congiuntamente dalle parti (Cass. 87/241).

3. Stante il carattere congiunto del ricorso le spese di procedura rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,

- dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del 15.01.2014 emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Umbro, ratificata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco con decreto del 9.10.2014 e munita di esecutività in forza del

decreto 2.03.2015 del Tribunale della Segnatura Apostolica, la quale ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario celebrato da D. Lucia Francesca e Gaggia Miroslav il 10.03.2004 in Viarsciano (PG) e trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune - Anno 2004 - n. 11

le

- ordina al competente ufficiale di stato civile di procedere alle trascrizioni e annotazioni di legge;
- dichiara che le spese di procedura rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute.

Perugia, 2.07.2015

Il Presidente estensore

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Patrizia Severi)

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi, il 17 LUG. 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Patrizia Severi)

